

N. 02472/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03113/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3113 del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avv. Serapio Deroma, Claudio Toniolo, Giulia Toniolo, Caterina Basso, con domicilio eletto presso Serapio Deroma in Roma, Via Giuseppe Avezzana 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Agenzia delle Entrate, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Regione Veneto;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00121/2016, resa tra le parti, concernente modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Claudio Toniolo e l'avvocato dello Stato Meloncelli;

Considerato che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva un danno grave ed irreparabile anche in considerazione dell'attività di impresa svolta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3113/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata e del provvedimento originariamente impugnato.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)